

Il pensiero del parroco

La conservazione delle ceneri dei defunti in casa

Torno sull'argomento perché percepisco, in varie famiglie, incertezza e confusioni.

La legge civile, in materia di cremazione del corpo dei defunti, ammette, sì, l'affidamento dell'urna con le ceneri del defunto ai familiari (legge 130 del 30 marzo 2001, integrata dal DPR 24 Febbraio 2004) ma a precise condizioni.

L'affidamento ai congiunti dell'urna cineraria del defunto per la sua conservazione negli edifici è consentita, sia per volontà espressa in vita del defunto, che manifestata successivamente dagli aventi titolo secondo le indicazioni del codice civile ed autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso e/o di sepoltura; l'urna, sulla quale dovranno essere esposti i dati anagrafici del defunto, dovrà essere e rimanere sigillata in modo da impedire la profanazione; la consegna dell'urna ai familiari dovrà essere verbalizzata.

La custodia dell'urna comporta anche l'assunzione di alcuni obblighi nei confronti del Comune, che rimane il titolare formale e istituzionale della funzione cimiteriale.

L'urna dovrà essere conservata in luogo stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Occorre, poi, permettere l'accesso agli altri congiunti e amici di esercitare il loro diritto di visitare i resti del defunto.

L'affidatario è poi anche soggetto ad ispezioni e controlli di vigilanza da parte del personale comunale e risponderà penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri.

Qualora, poi, per qualsiasi motivo, l'affidatario o i suoi eredi intendano rinunciare all'affidamento dell'urna, essi sono poi tenuti a conferirla al cimitero per la tumulazione, previa acquisizione dell'autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l'urna affidata.

Circa il pensiero della nostra Chiesa sull'argomento, la recente istruzione della Congregazione per la dottrina della fede (*Ad resurgendum cum Christo* del 25.10.2016) raccomanda insistentemente che i corpi dei defunti vengano seppelliti nel cimitero o in luogo sacro, pur accogliendo la prassi della cremazione perché *non tocca l'anima e non impedisce all'onnipotenza divina di resuscitare il corpo e quindi non contiene l'oggettiva negazione della dottrina cristiana sull'immortalità dell'anima e la risurrezione dei corpi*

A questo punto il documento afferma: *le ceneri del defunto devono essere conservate, di regola, in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in un'area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica*

La conservazione delle ceneri in un luogo sacro può contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della comunità cristiana. In tal modo, inoltre, si evita la possibilità di dimenticanze e di mancanze di rispetto, che possono avvenire soprattutto una volta passata la prima generazione, nonché pratiche sconvenienti e irrispettose

E il documento citato afferma con chiarezza: *La conservazione delle ceneri nell'abitazione domestica non è consentita*

Se crediamo che il battesimo ci ha fatto membri della grande famiglia che è la Chiesa, la privatizzazione della morte e del dopo-morte accresce il pericolo che il defunto esca dal nostro ricordo, dalla nostra preghiera e non sia più sentito parte della comunità.

Don Gabriele